



Geometra DAVIDE GALFRÈ

Via Antica di Cuneo n. 50, 12022, Busca (CN)
Corso Italia n. 72, 12037, Saluzzo (CN)
Cell. 340/7317914 - mail: galfre.davide@libero.it
www.geomdavidegalfre.jimdo.com



Fabrizio Oberti - Tuffandosi tra i fiori

tecnica olio materico spatolato su tavola, dimensioni 70x140 cm, anno 2016 collezione priva

RASSEGNA TECNICA

*A cura dello Studio Tecnico geometra DAVIDE GALFRÈ
Numero 7 - Gennaio 2017*

• Sommario

<i>Novità e notizie.....</i>	<i>1</i>
<i>L'aggiornamento del testo unico edilizia tramite il decreto Madia.....</i>	<i>2</i>
<i>La temperatura e il comfort termico negli edifici.....</i>	<i>4</i>
<i>L'aggiornamento del 2016 delle leggi e delibere regionali in ambito energetico.....</i>	<i>7</i>
<i>Agevolazione prima casa e vendita della precedente abitazione.....</i>	<i>9</i>
<i>In Senato la proposta del testo unico sull'amianto.....</i>	<i>11</i>
<i>Informazioni di contatto.....</i>	<i>14</i>

Fisco e tributi

- Dal 02/12/2016 è in vigore la Legge 225/2016 in materia fiscale
- Prorogate di un anno le detrazioni fiscali del 50% e 65% valide fino al 31/12/2017 (Legge Stabilità 2017)
- I soggetti obbligati al pagamento sono le parti, anche quando l'errato pagamento è avvenuto in via telematica da parte del notaio rogante (Commissione Tributaria Regionale di Campobasso 485/2016)
- Nuovi chiarimenti sul bonus per l'acquisto di box auto tramite la circolare 43/E/2016 del 18/11/2016 dell'Agenzia delle Entrate
- E' legittima la cartella di pagamento all'erede per debiti del defunto (Corte Suprema 23019/2016)
- Dal 01/01/2017 i tributi e le imposte nell'ambito di una successione devono esser pagate tramite modello F24 (Provvedimento A.E. 17/03/2016)

Edilizia/Urbanistica

- In vigore dal 11/12/2016 gli aggiornamenti al T.U. Edilizia introdotti dal D.Lgs. 222/2016
- Pubblicata il 29/11/2016 la Norma UNI/PdR 24:2016 contenente le Linee Guida per la riprogettazione con l'abbattimento delle barriere architettoniche

Catasto

- Dal 19/12/2016 è possibile utilizzare la versione Pregeo 10.6.0 Apag 2.08 per l'aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni. Dal 28/04/2017 le versioni precedenti non saranno più valide

Condominio

- Le opere che limitano l'accesso alla proprietà privata sono vietate anche quando necessarie al superamento delle barriere architettoniche (Corte di Cassazione 24235/2016)

Efficienza energetica

- Dal 01/01/2017 è in vigore per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti, l'obbligo di produzione da fonti rinnovabili del 50% del fabbisogno previsto acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento (Allegato 3 al D.Lgs. 28/2011)
- Scaduto il 31/12/2016 il termine per l'installazione dei contabilizzatori di calore nei condomini con riscaldamento centralizzato oppure prorogato al 15/04/2017?
- Pubblicata la Norma UNI/PdR 23:2016 contenente le Linee Guida per la progettazione ed il capitolato di prodotti vetrari per l'edilizia
- Pubblicata la Specifica Tecnica Nazionale UNI/TS 11657:2016 per la figure professionali che eseguono l'installazione, la manutenzione e la pulizia di impianti termici a legna o altri combustibili solidi

• L'aggiornamento del testo unico edilizia tramite il decreto Madia

Il Decreto Legislativo n. 222/2016, cosiddetta Riforma Madia, prevede un'importante semplificazione in materia di edilizia ed urbanistica. Tale decreto, attraverso una corposa tabella, aggiorna il Testo Unico dell'Edilizia arricchendo di una classificazione di massima degli interventi edilizi.

Tramite questa classificazione sarà unificato, senza possibilità di fraintendimenti da parte dei liberi professionisti o dei tecnici comunali, su tutto il territorio italiano il modo di intendere ed interpretare l'articolo 3 del T.U. che suddivideva le opere edilizie, a seconda dell'entità dei



lavori, in manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizie e nuova costruzione (o ampliamenti).

Per molte attività edilizie la difficoltà maggiore era inquadrare e classificare l'opera: avendo nell'articolo 3 del D.P.R. delle definizioni delle varie classificazioni, ma non dei veri e propri esempi concreti, risultava spesso difficile per un tecnico stabilire quale pratica edilizia fosse opportuno predisporre tra quelle possibili ai sensi dell'articolo 6 (C.I.L., C.I.L.A.), 10 (Permesso di Costruire) o 22 (S.C.I.A.).

Il D.Lgs. 222/2016 assolve questo problema tramite una tabella che incrocia, per ogni singola opera edilizia, i dettami degli articoli 3 (classificazione delle opere edilizie) e degli articoli 6, 10 e 22 (pratica edilizia necessaria).

La tabella, piuttosto chiara e completa, reca un elenco di attività edilizie con la corrispondente classificazione (manutenzione ordinaria, straordinaria etc.), il regime amministrativo (attività edilizia libera, C.I.L.A., S.C.I.A. etc.) e, come già accennato, i riferimenti normativi a cui ricondurre l'opera in questione.

Oltre alla tabella di semplificazione delle attività, nel Decreto sono state previste, o ribadite in taluni casi, alcune prassi:

- Le opere di una S.C.I.A. possono essere iniziate nella medesima data di presentazione, ma il Comune ha tempo 30 giorni per eventuali controlli e verifica del rispetto di tutti i requisiti;
- In seguito alla presentazione, anche in via telematica, il Comune rilascia una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione e che indichi i termini entro i quali il Comune stesso è tenuto a rispondere ovvero i termini del silenzio assenso;
- Il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità;
- Quando, per lo svolgimento delle attività soggette a S.C.I.A., è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri, il Comune trasmette la S.C.I.A. alle altre amministrazioni interessate per i dovuti controlli.

Il Decreto è in vigore dal 11/12/2016

• La temperatura ed il comfort termico negli edifici

Sarà capitato a più o meno a tutti di trovarsi all'interno di un locale e sentire freddo nonostante il locale sia riscaldato ad una temperatura che parrebbe essere gradevole, come ad esempio 20° centigradi. Non è la sensibilità personale al freddo a causare questa sensazione, ma esiste, bensì, una regola empirica per stabilirne il motivo.

La temperatura percepita

all'interno di un locale dipende infatti dalla temperatura interna, ma anche dalla temperatura delle superfici che racchiudono il locale stesso.

La temperatura interna è facilmente individuabile tramite un termometro, mentre ricavare la temperatura delle superfici che racchiudono il locale può essere più difficile. Innanzi tutto, tali superfici



sono rappresentate dal pavimento e dal solaio superiore, nonché dalle pareti e finestre che racchiudono lateralmente il locale.

Quando una di queste superfici confina con l'ambiente esterno è, chiaramente, più fredda rispetto a che confini con un ambiente chiuso ma non riscaldato o un ambiente riscaldato. La temperatura della superficie confinante con un ambiente esterno è tanto più bassa quanto più bassa è la temperatura esterna (o del locale non riscaldato) e quanto meno è alta la resistenza termica della parete. Se la temperatura esterna non è controllabile, la resistenza termica delle pareti e dei solai può essere migliorata sistemando degli strati isolanti all'interno della parete oppure, ove non possibile, creando il cosiddetto sistema a cappotto; sono, questi ultimi, i principi base della termotecnica, ma comunque utili per comprendere il motivo per cui si verificano gli episodi di cui alla premessa, causando malessere interno ed obbligando a scaldare maggiormente i locali per migliorare il comfort termico all'interno del locale.

La prima legge in materia di progettazione e risparmio energetico risale al 1991 (Legge 10/1991), ma solo col D.Lgs. 192/2005 e la

successiva Legge 90/2013, si sono raggiunti degli standard costruttivi che eliminano il problema sollevato da pareti poco isolate; per tutti gli edifici costruiti in precedenza, quando non era obbligatorio isolare pareti e solai, invece, il problema persiste ed è tanto più grave soprattutto in quei fabbricati sprovvisti di intercapedini nelle pareti.

Tornando al calcolo della temperatura percepita nei locali, tra le norme che ne hanno stabilito la modalità di calcolo si ricorda per lo più la Norma SN 520 180, la quale recita che la temperatura percepita all'interno di un locale, detta anche "temperatura operativa", è data (con buona approssimazione) dalla media aritmetica della temperatura dell'aria con la temperatura media di irraggiamento delle superfici di delimitazione del locale:

$$T^{\circ} \text{ operativa} = (T^{\circ} \text{ aria} + T^{\circ} \text{ mediasuperfici}) / 2$$

Esistono, inoltre, numerosi fattori che possono influenzare il comfort termico, come ad esempio:

- l'abbigliamento che riduce la dispersione di calore dal corpo umano e la cui unità di misura riconosciuta è il "clo" (una persona nuda corrisponde al valore di 0clo mentre un abbigliamento tipo ufficio corrisponde a circa 1clo);

- l'attività metabolica del soggetto all'interno del locale, misurata in "met" (1 met=58,15 W/mq; nel sonno si raggiunge il minimo metabolismo di 0,8met mentre nell'attività fisica si può arrivare anche a 10met);
- la velocità dell'aria, la quale, in un ambiente chiuso (abitazione, ufficio etc.) può ritenersi nulla, a meno che non siano installati sistemi di condizionamento ad aria (ad esempio i ventilconvettori) può diventare un elemento più influente;
- composizione e umidità dell'aria la quale, infatti, contiene circa il 21% di ossigeno, il 78% di azoto ed in quantità minime altre sostanze come anidride carbonica, gas rari e vapore acqueo; quando la quantità di quest'ultima aumenta notevolmente può causare una sensazione di malessere e anche provocare eventi spiacevoli come la comparsa di muffe o macchie. In generale, è opportuno un adeguato ricambio d'aria, in considerazione anche del numero di persone e dell'attività svolta all'interno del locale;
- uniformità di temperatura all'interno dei locali i quali, spesso, sono surriscaldati in alcuni punti (vicino alla stufa ad esempio) e molto più freddi in altri o viceversa.

Solo combinando tutti que-

sti valori può essere raggiunto il comfort termico come definito dalla Norma UNI-EN-ISO 7730 e cioè "quella condizione mentale di soddisfazione nei riguardi dell'ambiente termico". Al di là dell'attività metabolica, dell'abbigliamento o dei ricambi d'aria necessari (tutti fattori comunque controllabili da un essere umano), la verifica della temperatura operativa e l'isolamento delle superfici confinanti con l'esterno o ambienti non climatizzati è, sicuramente, il passaggio più fondamentale, poiché l'installazione di un sistema isolante (a cappotto, ad esempio) comporta una spesa e opere che occorre valutare con cura, ma che porterebbero sicuramente ad un miglioramento del comfort tanto invernale quanto estivo.

Per la Norma UNI-EN-ISO 7730, considerando un'attività metabolica ed abbigliamento da ufficio, la temperatura operativa per garantire il comfort termico deve essere tra i 20° C ed i 24° C in inverno e 23° C e 26° C in estate.

Tenendo presente che il D.P.R. 74/2013 obbliga a mantenere la temperatura dei locali a 20° centigradi in inverno (con +/- 2° C di tolleranza), alla luce di quanto spiegato della temperatura operativa e del comfort termico, è necessario che:

- le pareti disperdenti siano ben coibentate, tanto da avere temperature che si avvicinino più possibile a 20° C, garantendo una temperatura operativa per lo meno prossima ai 20° C (considerando un abbigliamento da ufficio);
- si utilizzi un abbigliamento più pesante, in modo tale che, quand'anche la temperatura delle pareti disperdenti fosse nettamente più bassa, si possa sopperire al basso

valore di temperatura operativa con una maggiore pesantezza dell'abbigliamento.

I sistemi che combinano impianti radianti (a pavimento o parete) e buon isolamento delle pareti disperdenti sono un esempio dei sistemi che più si avvicinano a mantenere la temperatura operativa all'interno dell'ambiente senza dover riscaldare l'ambiente a temperature non consentite dal D.P.R. 74/2013.

• L'aggiornamento del 2016..... delle leggi e delibere regionali in ambito energetico

Com'è ormai noto il 2015 è stato l'anno dell'aggiornamento della nuova legislazione nazionale in ambito energetico grazie all'entrata in vigore, nell'ottobre 2015, della Legge 90/2013 e dei suoi successivi decreti applicativi che forniscono le linee guida per l'Attestato di Prestazione Energetica ed i Requisiti Minimi da rispettare nei casi di opere edilizie ed impiantistiche volte al miglioramento dell'efficienza energetica di edifici esistenti o per la nuova costruzione di edifici.



Con l'entrata in vigore è stato necessario aggiornare anche la normativa regionale piemontese che, fino ad allora, si basava per lo più sulla Legge Regionale 13/2007 e sulle Delibere della Giunta Regionale (DGR) 43, 45 e 46 emanate nel 2009.

Innanzitutto la L.R. 13/2007 è stata abrogata attraverso la L.R. 3/2015 per evitare incertezze su quale normativa applicare in ambito energetico tra quella regionale e quella nazionale, derivanti dal fatto che la vecchia normativa regionale era in contrasto con quella nazionale nonostante per questioni di competenze quella regionale fosse prioritaria su quella nazionale. Ciò nonostante, le DGR 43, 45 e 46 (applicative della L.R. 13/2007 ormai abrogata) sono rimaste valide, previo alcune modifiche ed adattamenti.

Le novità più importanti delle DGR aggiornate, derivanti da ulteriori Delibere emesse nel corso del 2016, possono essere riassunte come segue.

L'aggiornamento più significativo è sicuramente l'eliminazione dell'obbligo, imposto dalla DGR 46 (riguardante per lo più le emissioni di CO₂ nell'ambiente), di procedere con la coibentazione delle pareti

a cassa vuota nei casi in cui si fosse proceduto alla ritinteggiature di facciate; tale prescrizione rappresentava un vero peso per tutti coloro che desiderassero procedere con la tinteggiatura delle facciate. Permane, invece, l'obbligo del miglioramento, come già previsto nel testo originale della DGR, della trasmittanza delle pareti interessate da opere di manutenzione straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento della parete o degli intonaci. Anche la possibilità di staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato in presenza di più di 4 unità abitative, prevista dalla stessa DGR è stato ampliato a casi in cui l'impianto non sia in grado di erogare in modo regolare il proprio servizio, oltre alle attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili che intendono staccarsi dall'impianto centralizzato per passare ad un impianto alimentato da pompe di calore (art. 14.15 della DGR 46 aggiornata), sempre che il distacco con causi un peggioramento delle emissioni in atmosfera da dimostrare attraverso una diagnosi energetica (situazione pressoché impossibile da verificarsi).

Per limitare le immissioni nell'aria di anidride carbonica è necessario procedere con la verifica dei para-

metri di emissione specifici per ogni tipologia di caldaia e di combustibile utilizzato con scadenze che possono variare dal 01/09/2016 al 01/09/2018 (tabelle B, C e D della DGR 46 aggiornata).

Gli aggiornamenti della DGR 43, invece, riguardano più strettamente l'ambito delle Certificazioni Energetiche e prevedono una modifica alle metodologie di iscrizione all'elenco dei certificatori energetici e dell'aggiornamento professionale per mantenere l'iscrizione.

Per un più chiaro confronto

della normativa energetica in ambito di progettazione si rimanda all'elaborato denominato "DGR 46 Nota Esplicativa" scaricabile dal sito internet regionale, nella sezione "Ambiente - Aria", in cui si mettono a confronto i casi in cui è necessario rispettare le prescrizioni della normativa regionale (DGR 46), della normativa nazionale in ambito energetico (DM 26/06/2015 cosiddetto Requisiti Minimi) e la normativa nazionale sulle fonti rinnovabili (D.Lgs. 28/2011).

• Agevolazione prima casa e vendita della precedente abitazione

L'articolo 1, comma 55, della Legge di Stabilità n. 208/2015, prevede la possibilità di usufruire dei requisiti di prima anche nei casi in cui l'acquirente risulti titolare del diritto di proprietà o altri diritti reali su unità immobiliare acquistata con l'agevolazione fiscale prima casa prevista dal D.P.R. 131/1986.

Il testo della legge che prevede tale aggiornamento è il seguente: "L'aliquota del 2% si applica anche negli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui

alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto."

Per una migliore comprensione si specifica che i requisiti delle lettere richiamate sono i seguenti:
a) che l'acquirente stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza



all'interno del comune d'ubicazione dell'immobile;

b) che l'acquirente non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali su altri immobili abitativi ubicati nel medesimo comune;

c) che l'acquirente non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali su altri immobili abitativi acquistati con l'agevolazione prima casa.

L'aggiornamento posta dalla L. 208/2015 rappresenta un importante tassello per andare incontro ai contribuenti, i quali possono sfruttare le agevolazioni prima casa nell'acquisto della futura residen-

za, in attesa che si perfezioni la vendita di quella attuale. La lettura attenta di tale disposto, però, mostra come tale opportunità non sia possibile in tutti i casi, sempre e comunque, bensì è possibile solamente nei casi in cui l'abitazione da vendere sia stata acquistata con l'agevolazione prima casa.

L'Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti o indicazioni in merito ad una lettura ed interpretazione più flessibile della norma, pertanto il meccanismo di benefici si può innescare solamente quando l'abitazione attualmente posseduta (da vendere entro un anno dall'ac-

quisto di quella nuova) era stata acquistata con i requisiti prima casa. Tale procedimento (di acquisto di nuova prima casa e vendita entro un anno di quella attuale) può essere applicata anche agli acquisti a titolo gratuito, quali, ad esempio, la successione o la donazione, purché si alleggi alla successione o alla donazione la dichiarazione di impegno a vendere entro l'anno l'immobile posseduto.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 del 08/04/2016 tale meccanismo di agevolazione vale altresì per l'age-

volazione IVA e non unicamente per l'agevolazione in tema di imposta di registro.

Si ricorda che l'acquisto con i requisiti prima casa permette l'applicazione dell'aliquota al 2% sull'imposta di registro, in luogo di quella ordinaria del 9% (in entrambi i casi le imposte ipotecaria e catastale sono pari ad € 50 cadauna in misura fissa) oppure permette l'applicazione dell'aliquota IVA al 4%, in luogo delle altre al 10/22% (in entrambi i casi le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono pari ad € 200 cadauna in misura fissa).

• In Senato la proposta del testo unico sull'amianto

E' stato presentato al Senato in data 29 novembre 2016 un disegno di legge per riordinare ed aggiornare la normativa in materia di amianto in un cosiddetto Testo Unico.

Il disegno di legge è, dunque, al vaglio del Senato e delle varie Commissioni, ma per molti versi si può già affermare che si tratti di un passo avanti nella semplificazione di una normativa che, al momento, risulta troppo frammentaria e di

difficile consultazione.

Il disegno di legge è composto da 128 articoli suddivisi in otto titoli comprendenti i seguenti argomenti generali:

1. Disposizioni generali
2. Tutela dell'ambiente
3. Tutela della sicurezza del lavoro
4. Tutela della salute collettiva
5. Misure previdenziali
6. Incentivi per gli interventi di bonifica
7. Agenzia Nazionale Amianto

8. Sanzioni, disposizioni processuali e abrogazioni

Senza valutare né entrare nel merito della bontà dal punto di vista medico/ambientale e da quello delle pene e sanzioni, è possibile notare alcune importanti novità

caso di parti condominiali l'obbligo spetta in capo all'amministratore) di applicare una procedura di verifica, campionatura e controllo del materiale, registrando il tutto in un apposito modulo da conservare; sulla base del controllo si capirà il



tecniche che con tutta probabilità non saranno modificate in sede di verifica e futura approvazione da parte del Senato.

Gli articoli dal 10 al 14 prevedono l'obbligo per i proprietari di edifici in cui è presente amianto (nel

grado di degrado del materiale e l'azione più opportuna da attuare tra un programma di controllo o la bonifica (obblighi già in vigore al momento).

Una grossa novità sarebbe apportata dall'articolo 15, il quale impone

l'obbligo di denuncia all'ASL territorialmente competente di materiali contenenti amianto suscettibili di danneggiamento o danneggiati. Grazie a tali denunce, l'ASL provvederebbe alla redazione di un registro contenente la mappatura dell'amianto presente sul territorio.

La bonifica sarà obbligatoria, come grossomodo accade attualmente, in tutti i casi i cui il grado di danneggiamento è troppo elevato da rendere impossibile la riduzione significativa dei rischi tramite l'attuazione di un programma di controllo e manutenzione.

La proposta riprende le tipologie di bonifica possibili (incapsulamento, confinamento e rimozione) ed esplica alcuni casi particolari di rimozione amianto (dalle coperture, dalle grandi strutture etc.) e riporta, altresì, le istruzioni generali per l'allestimento del cantiere.

Un ulteriore aggiornamento arriverebbe dagli articoli 47 e seguenti che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro; viene prevista una notifica da inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di smaltimento (ora il termine è di 30 giorni solo nel caso della redazione del piano di lavoro); resterebbe da chiarire

come interpretare quest'ultima notifica in combinato con gli adempimenti richiesti dal T.U. Sicurezza negli articoli 250 e 256.

Il disegno di legge prevede il mantenimento anche negli anni avvenire delle opportunità fiscali garantite dalla detrazione fiscale al 50% e dal credito d'imposta dal reddito d'impresa.

La più grossa novità è, sicuramente, la creazione dell'Agenzia Nazionale Amianto con il compito di mantenere il registro del censimento dell'amianto, curare l'informazione generale ai fini della prevenzione e coordinare in generale di tutto ciò che concerne il mondo amianto.

I rifiuti contenenti amianto resterebbero, pacificamente, classificati tra i rifiuti speciali pericolosi (art. 184 D.Lgs. 152/2006) e, pertanto, le ditte operanti nel settore dovranno essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. 152/2006).

Si resta, dunque, in attesa che dallo Stato arrivino nuovi aggiornamenti in merito.

• Informazioni di contatto

Studio Tecnico geometra Davide GALFRE'

CELL. 340/7317914
MAIL: galfre.davide@libero.it

STUDIO TECNICO IN:

- Saluzzo (CN) Corso Italia 72 - 12037 presso Studio Legale e Tributario
- Busca (CN) Frazione San Chiaffredo, Via Antica di Cuneo 50 - 12022
- Possibilità di ricevere la clientela anche in Cuneo

VISITA IL SITO
www.geomdavidegalfre.jimdo.com

Nato e cresciuto in provincia di Cuneo dove svolge la libera professione di geometra occupandosi di dare consulenza in ambito tecnico ed immobiliare in modo più completo possibile, raccogliendo e rinnovando la sfida del “geometra di una volta” il cui consiglio prima di ogni attività era pressoché necessario. Assistenza ad atti di compravendita, pratiche edilizie e catastali, attestati di prestazione energetica, stime, perizie e valutazioni, dichiarazioni di successione, contratti di locazione, detrazioni fiscali sono solo alcuni esempi di attività in cui alla competenza di base dello studio tecnico di geometra si affianca il continuo aggiornamento necessario per la buona riuscita di qualunque operazione tecnica ed immobiliare. E' autore di pubblicazioni su riviste locali.

ULTERIORI STUDI ED APPROFONDIMENTI TECNICI SU:



Quotidiano online per professionisti di libera informazione specifica del settore tecnico curato da Maggioli Editore con cui lo Studio Tecnico geometra Davide GALFRE' collabora in qualità di blogger.

**L'IMPRENDITORE
AGRICOLA**
della PROVINCIA GRANDA

Mensile distribuito nel nord Italia a tutti i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli di libera informazione specifica del settore rurale curato da Réclame s.r.l. Editore con cui lo Studio Tecnico geometra Davide GALFRE' collabora in qualità divulgatore tecnico.